



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

di concerto con

il Ministero della Salute

Direzione Generale della prevenzione sanitaria

VISTA la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante *"Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro"*;

VISTO il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 3 del 27 gennaio 2022 con cui è stata indetta, per l'anno 2022, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, lett. p);

VISTI i decreti del presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 10 aprile e 26 aprile 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante *"Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'articolo 6, comma 2-bis, ai sensi del quale *"[...] con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, possono essere definite, per la sessione dell'anno 2020, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, nonché, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro."*;

VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante *"Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, in particolare, l'art. 6, comma 8, ai sensi del quale *"Le disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2 del*

decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021”;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, in particolare, l’articolo 1, comma 1, con cui il termine dello stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2021, con la quale lo stato di emergenza epidemiologica sul territorio nazionale è stato prorogato al 31 luglio 2021;

VISTA la legge 17 giugno 2021, n. 87 che, nel convertire il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 ha aggiunto l’articolo 11-*septies*, recante “*Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro*”, che proroga al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n.22;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e, in particolare, l’articolo 1, secondo cui “*lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022*”;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, in particolare, l’articolo 6, comma 4, con cui sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 1, 2 e 2-*bis* del citato decreto-legge n. 22 del 2020, relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari;

RITENUTO di dare attuazione, mediante il presente decreto, a quanto previsto dal richiamato articolo 6, comma 4, decreto-legge n. 228 del 2021 in quanto, nonostante la cessazione dello stato di emergenza, persistono comunque esigenze di prevenzione e contrasto della diffusione della pandemia da *COVID-19* sull’intero territorio nazionale;

SENTITO il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro;

D E C R E T A

Art. 1

(Modalità di svolgimento degli esami di abilitazione per l’esercizio della professione di consulente del lavoro)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, in deroga alle disposizioni normative vigenti, l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro di cui al decreto direttoriale n. 3 del 27 gennaio 2022 è costituito, per la sessione dell’anno 2022, esclusivamente dalla prova orale. Conseguentemente, le prove scritte previste dall’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto direttoriale, in programma nei giorni 8 e 9 settembre 2022, non avranno luogo.
2. Le commissioni di esame garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste nell’articolo 2, comma 3, del citato decreto direttoriale n. 3 del 27 gennaio 2022, al fine di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste per l’esercizio della professione di consulente del lavoro, con particolare riguardo alle materie del diritto del lavoro e della legislazione sociale e del diritto tributario.

Art. 2

(Differimento data di inizio delle prove d'esame e modalità di svolgimento)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, le prove orali avranno inizio in data 24 ottobre 2022 e proseguiranno secondo i calendari d'esami adottati dalle singole commissioni in base al numero dei candidati.
2. I dirigenti degli uffici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto direttoriale n. 3 del 27 gennaio 2022, assicurano che le prove orali si svolgano in presenza nel pieno rispetto di tutte le vigenti misure di prevenzione e di contenimento del contagio da *SARS-CoV-2/COVID-19*.
3. Con successivo decreto direttoriale potranno, eventualmente, essere stabilite modalità di svolgimento a distanza delle prove orali qualora si renda necessario per l'evolversi della situazione epidemiologica.

Art. 3

(Differimento del termine di presentazione delle domande di ammissione)

1. Fermo restando quanto già previsto dall'articolo 4 del decreto direttoriale n. 3 del 27 gennaio 2022 e tenuto conto del differimento dell'inizio delle prove di esame, il termine per la presentazione delle domande di ammissione è differito al 9 settembre 2022.

Art. 4

(Valutazione dei candidati)

1. La valutazione dei candidati avverrà unicamente in base alla prova orale, secondo il punteggio attribuito dai componenti della commissione ai sensi dell'articolo 6 del decreto direttoriale n. 3 del 27 gennaio 2022.
2. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione dei candidati rimane fermo quanto stabilito dal predetto articolo 6, comma 4, del decreto direttoriale n. 3 del 27 gennaio 2022.

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel decreto direttoriale n. 3 del 27 gennaio 2022, purché compatibili.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it e ne sarà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Il Direttore Generale dei rapporti di lavoro
e delle relazioni industriali
Romolo de Camillis

Il Direttore Generale della prevenzione sanitaria
Giovanni Rezza